

## **OBBLIGO DI MASCHERINA, COSA CAMBIA DAL 07 OTTOBRE 2020**

Entrano in vigore oggi 8 ottobre 2020 le novità del nuovo decreto che contiene anche la proroga dello stato di emergenza, spostato dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

La principale novità riguarda l'obbligo della mascherina protettiva. Il decreto prevede infatti l'“obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2. i bambini di età inferiore ai sei anni;
3. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.

Vediamo quindi quando è necessario indossare le mascherine e quando invece è possibile farne a meno, sebbene si sottolinei come indubbiamente tale norma, per come è stata redatta, lasci ancora alcuni dubbi interpretativi.

### **All'aperto**

Il decreto prevede l'obbligo di portare con sé la mascherina quando si è all'aperto. Questa va indossata sempre, fatto salvo che non ci si trovi in un luogo isolato o non si sia con persone conviventi. Di fatto il decreto riprende il concetto, già espresso nei precedenti DPCM, per cui è obbligatorio indossare la mascherina in tutte le occasioni (anche all'aperto) in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

### **Al chiuso**

Anche in questo caso il decreto riprende un concetto già espresso dai DPCM precedenti e prevede l'utilizzo della mascherina in tutti i luoghi al chiuso, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Rispetto ai mezzi di trasporto privati, si ricorda pertanto che la mascherina deve essere indossata se ci si trova in auto con persone non conviventi. Allo stesso modo ci si deve comportare quando si va in moto. Se si è da soli a bordo della vettura non è obbligatorio metterla. Non si deve metterla se si va in bicicletta.

Il nuovo decreto, rispetto ai precedenti, estende esplicitamente tale obbligo non solo nei luoghi chiusi aperti al pubblico, ma a tutti i luoghi chiusi, ad eccezione delle abitazioni private.

### **Nei luoghi di lavoro**

Per le regole su distanze e mascherine nei luoghi di lavoro, così come richiamato dal decreto stesso, continuano a valere i protocolli e linee-guida anti contagio già previsti. Ricordiamo che il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile prevede “per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica”. Restano inoltre vigenti le altre principali misure anti-contagio, ovvero: distanziamento fisico di almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani, obbligo di stare a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che in presenza di ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente (es. uffici open space) qualora vi sia il rispetto della distanza

interpersonale di sicurezza di almeno un metro (meglio ancora se due) o l'applicazione di altre soluzioni (es. barriere separatorie), qualora seduti alla propria postazione non vi sia l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica. Sicuramente la mascherina dovrà essere indossata in tutte le condizioni dinamiche (es. quando ci si alza dalla scrivania).

### **A scuola**

Per la scuola al momento non cambia nulla: la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). Dovrà invece essere indossata in tutte le situazioni dinamiche (es. per andare in bagno o se ci si muove in classe).

### **Attività motoria**

In generale, l'uso della mascherina non è obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

### **Le sanzioni**

Chi non indossa la mascherina rischia una multa da 400 a 1000 euro. Le sanzioni sono di entità uguale a quelle previste nei precedenti provvedimenti per la gran parte delle violazioni delle norme anti-Covid, come quella anti-assembramenti.